COMUNE DI RASURA

Provincia di Sondrio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PGT
2012

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

DATA:	AGG.:	SCALA:	TAVOLA:
settembre 2013			4

OGGETTO TAVOLA:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVAZIONI:

DELIBERA DI ADOZIONE
N. DEL

DELIBERA DI APPROVAZIONE
N. DEL

PUBBLICAZIONE B.U.R.L.
N. DEL

PROGETTISTI:
Dott. Arch. MAXIMILIAN FATTARINA
Architetti P.P.C. - Sondrio - n. 216

Dott. Arch. ROBERTO RABBIOSI
Architetti P.P.C. - Sondrio - n. 276

ESTENSORE VAS: MONTANA S.P.A. MILANO
STUDIO GEO3 - SONDRIO

SFERA
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Progettazione Integrata
SEDE DI MORBEGNO
piazza Enea Mattei, 7
tel. 0342.61.08.53 – fax 0342.61.44.58
SEDE DI SONDRIO
via donatori di sangue, 15
tel. 0342.21.39.20 – fax 0342.21.84.56
SEDE LEGALE: via donatori di sangue, 15 – 23100 SONDRIO – C.F. e P.IVA 00762800142
INDIRIZZI WEB: www.sferaprogetti.it – mail.sfera@gmail.com

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - COMPETENZE
ART. 3 - RESPONSABILITA'
ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II
DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III
FERETRI

ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO – ACCERTAMENTO DI MORTE
ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, TRASPORTI , CREMAZIONE E TRASPORTI
ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ART. 13 - TRASPORTI FUNEBRI
ART. 14 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 15 - ORARIO DEI TRASPORTI
ART. 16 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI
ART. 17 - RITI RELIGIOSI E CIVILI
ART. 18 - TRASFERIMENTO DI SALME
ART. 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'
ART. 20 - TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE
ART. 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ART. 22 - TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO E IN ALTRO COMUNE
ART. 23 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

TITOLO II

CAPO I
CIMITERO

ART. 24 - UBICAZIONE
ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA
ART. 26 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
ART. 27 - AMMISSIONE AL CIMITERO
ART. 28 - SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 30 - PIANO CIMITERIALE

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31 - INUMAZIONE
ART. 32 - CIPPI, MONUMENTI, LAPIDI ED ALTRI MANUFATTI DECORATIVI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE
ART. 33 - TUMULAZIONE
ART. 34 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 36 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 37 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 38 - OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 39 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V
CREMAZIONE

ART. 40 - CREMATORIO
ART. 41 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 42 - URNE CINERARIE
ART. 43 - CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI
ART. 44 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VI
NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 45 - GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO
ART. 46 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO AL CIMITERO
ART. 47 - DIVIETI SPECIALI - SANZIONI
ART. 48 - RITI FUNEBRI
ART. 49 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE
ART. 50 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 51 - MATERIALE ORNAMENTALE

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 52 - SEPOLTURE PRIVATE
ART. 53 - ATTO DI CONCESSIONE E TARIFFE
ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI
ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA
ART. 56 - MODALITA' DI CONCESSIONE DI TOMBE, LOCULI ED OSSARI
ART. 57 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 58 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 59 - COSTRUZIONE E POSA DEI MANUFATTI NELLE SEPOLTURE PRIVATE

CAPO II
DIVISIONE-SUBENTRI

ART. 60 - DIVISIONE E SUBENTRI

CAPO III
MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 61 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 62 - RINUNCIA
ART. 63 - DECADENZA
ART. 64 - REVOCA
ART. 65 - ESTINZIONE

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

ART. 66 - ACCESSO AL CIMITERO
ART. 67 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
ART. 68 - RESPONSABILITA' E MODALITA' OPERATIVE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 69 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' E DELLA COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
ART. 70 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERO

CAPO II
ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 71 - FUNZIONI - LICENZA
ART. 72 - DIVIETI

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 73 - ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART. 74 - MAPPATURA DELLE CONCESSIONI ED ANAGRAFICA DEI DEFUNTI
ART. 75 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO II
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE
ART. 77 - CAUTELE
ART. 78 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE- MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART. 79 - SANZIONI
ART. 80 - CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE
ART. 81 - NORMA FINALE E DI RINVIO
ART. 82 - ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito D.P.R. 285/1990;
Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. 6/2004;
Legge Regionale 18.11.2003 n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. 22/2003;
Legge 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. 130/2001;
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) di seguito D.Lgs. 267/2000 Regolamento Regionale n° 6 del 09 novembre 2004.

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, ed in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, i seguenti servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria:
· destinazione dei cadaveri o parti di esse, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
· trasporti funebri;
· costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
· concessioni di aree destinate a sepolture private;
· concessioni di aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie;
· cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri;
· attività funebre ed in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del R.R. 6/2004 In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 2
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
Il Sindaco si avvale , per l'espletamento di detti compiti del Dirigente/ Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. I servizi cimiteriali possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dagli artt.31,112,113,113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., anche in concomitanza tra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.
Per tali forme di gestione, l'organizzazione dei servizi cimiteriali è stabilita dai relativi contratti di servizio.
In caso di gestione in economia , le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate,laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, con atti della Giunta Comunale, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti/ Responsabili dei Settori/ Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
Ai fini del presente regolamento:
a) il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione, oppure se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione;
b) Il Dirigente/ Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, le attrezzature, i viali, i sentieri, gli spazi ecc…, la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, l'organizzazione delle sepolture, l'organizzazione tecnico- amministrativa e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria;

c) Il Dirigente/ Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ha competenza per la tenuta dei registri cimiteriali, per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;
d) Il Dirigente/ Responsabile del Settore ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle concessioni di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie, tombe a giardino, loculi, ossari e cinerari;
e) Per quanto concerne le concessioni di aree per cappelle, edicole e tombe di famiglia, la competenza è esclusivamente della Giunta Comunale mentre la redazione della concessione è affidata all'ufficio preposto.

Art. 3
Responsabilità

Il Comune, ovvero il terzo affidatario, attua gli opportuni provvedimenti affinché all'interno del cimitero non si verifichino e siano conseguentemente evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose.
Il Comune non assume responsabilità per atti o per danni commessi o causati all'interno del cimitero da personale non dipendente, o derivate dall'uso anche improprio di mezzi e strumenti, anche di sua proprietà a disposizione eventualmente del terzo affidatario o del pubblico.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non assuma rilevanza penale.
I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti ad assumere atteggiamenti decorosi ed al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
Nessun atto inerente la sepoltura o l'esumazione/estumulazione del feretro è permesso qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, la sua legittimazione mediante l'atto di concessione, è considerata anche in nome e per conto degli altri.
Le eventuali controversie fra gli aventi diritto vanno risolte dai medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono a titolo gratuito i servizi esplicitamente classificati come tali da disposizioni legislative e regolamentari.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione/ obitorio;
c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
e) il recupero e trasferimento all'obitorio comunale delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) tutti i servizi a titolo oneroso, compresa la fornitura della cassa, se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i

quali vi sia disinteresse dei famigliari, così come verificate ed attestate dai Servizi Sociali del Comune, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico.
Per i non residenti in vita nel comune e deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lettera g) , verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono a titolo oneroso sulla base dei disposti della legislazione e regolamentazione nazionale vigente e , per quelli sottoelencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
a) inumazione;
b) esumazione;
c) tumulazione;
d) estumulazione;
e) dispersione ceneri in aree appositamente individuate;
f) illuminazione votiva;
g) uso di deposito di osservazione su richiesta dei famigliari ad eccezione del caso di cui all'art 41, comma 3, del R.R. 6/2004;
h) uso del deposito mortuario su richiesta dei famigliari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art.9 del R.R. 6/2004.
Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti , ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può individuare anche a modificazione di quanto suindicato, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

Sono esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e all'ingresso del cimitero:
a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
b) copia del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale;
c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.

CAPO II
DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6
Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

Il Comune, anche in base alle modalità di gestione dei servizi, provvede al deposito di osservazione, al deposito mortuario, ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, presso ospedali, istituti sanitari o altri edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture idonee ed accreditate, o anche in forma consorziata.
L'ammissione del deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco per motivi di interesse pubblico o in caso di eventi eccezionali ai sensi dell'art.41, comma7, del R.R. 6/2006.

A richiesta dei famigliari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione del Dirigente/ Responsabile dell'Ufficio di Stato civile Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.
Le salme di persone morte a causa di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio di igiene pubblica dell'ASL. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
Il Comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.
Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
Qualora la permanenza del feretro nel deposito si proroga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

CAPO III
FERETRI

Art. 7
Deposizione della salma nel feretro – Accertamento di Morte

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
In ciascun feretro deve essere racchiusa una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
Se la morte è dovuta a causa di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma1, del D.P.R. n° 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
Se la salma risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica dell'ASL stabilirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
L'accertamento di morte è effettuato dai soggetti e con le modalità indicati nel R.R. 6/2004.

Art. 8
Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri ovvero la loro rispondenza al tipo di trasporto, alla tipologia di sepoltura a cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto che provvede sulla base dei disposti dell'art. 6 della L.R. 22/2003 e dell'art. 36 del R.R. 6/2004.
La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dal R.R. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri, la qualità dei materiali impiegati, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, alla pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per inumazione:
- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
- le tavole devono avere, a fondo intaglio, uno spessore superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulati di persone decedute prima dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, quella esterna in legno, quella interna in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
- è sufficiente il feretro di legno, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 30, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n° 285/1990.
I trasporti di salme di persone morte a causa di malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n° 285/1990).

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sepoltura all'interno del cimitero, o trasferito in altro Comune, deve essere accertato lo stato di conservazione e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo della salma o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di idoneo spessore indicato dalla normativa di riferimento.
Se la salma, proveniente da altro Comune, deve essere sepolta all'interno del cimitero, deve essere verificata la corrispondenza dello stesso alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato.
Deve comunque essere esclusa qualsiasi operazione di apertura della salma finalizzata a praticare aperture nella parte della cassa metallica al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R.285/1990.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
La cassa di legno e quella metallica devono portare impresso, sulla parte esterna del proprio coperchio ed in modo visibile, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art. 10
Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma , lettera a) ed e), primo alinea , per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 11
Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12
Modalità del trasporto e percorso

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con le modalità cui al D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004, e consistono nel trasferimento della salma o del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, al locale del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, nella relativa sosta per il tempo necessario per lo svolgimento del rito civile o religioso, e nel proseguimento fino al cimitero, al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. 18.06.1931 n. 773 relativo al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è effettuato in modo da garantire il decoro del

servizio, ed è attuato mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
In tutti i casi il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale le modalità di svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il passaggio di un corteo funebre.
Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13
Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n° 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n°6/2004.

Art. 14
Trasporti gratuiti ed a pagamento

Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa e rilasciate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della cassa, ove necessario, nel seguente caso: servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento.
Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 15
Orario dei trasporti

I trasporti funebri religiosi sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, sentiti i ministri di culto Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali civili.

Art. 16
Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla norma nazionale e regionale in materia.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

Art. 17
Riti Religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
Il Comune può individuare, anche nell'ambito del piano cimiteriale idonei spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'onoranza funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi famigliari.

Art. 18
Trasferimento di Salme

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, utilizzando un mezzo idoneo, avente le caratteristiche di cui agli art.37 e 39 del R.R. 6/2004, il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc…, ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc…, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1°.

Art. 19
Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive /diffuse, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà i necessari provvedimenti per le disinfezioni e le eventuali norme relative al trasporto del cadavere, alle ordinanze o al divieto del corteo.
Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20
Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di feretri in Cimitero, forno crematorio, sepoltura privata, sepoltura privilegiata, anche di altro Comune, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.
La domanda di trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto ed il permesso di sepoltura.
All'atto autorizzativo è allegato il verbale di chiusura del feretro in funzione del nulla-osta per il trasporto prodotto dal relativo incaricato.
Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la

regolarità dei documenti e delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e secondo quanto indicato dal R.R. 6/2004.
Per i motivi di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

Art. 21
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o in sepolture privilegiate è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.
La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della L.R. 22/2003.

Art. 22
Trasporto all'estero o dall'estero e in altro comune

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.
In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive/diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23
Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.
Per il trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di idoneo spessore prescritto dalla vigente normativa in materia, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
L'affidamento delle ceneri ai familiari in base ai disposti dell'art. 14 del R.R. 6/2004, non costituisce implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

TITOLO II

CAPO I
CIMITERO

Art. 24
Ubicazione

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i., il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente nel territorio comunale.

Art. 25
Disposizioni generali – vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 285/1990, dell'art. 9 della L.R. 22/2003 e degli artt. 27 e 28 del R.R. 6/2004.
La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di disposizioni legislative e regolamentari, e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che esercita tali attività attraverso il personale comunale ed il terzo affidatario.
Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di feretro, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono normalmente riservate al personale cimiteriale o del terzo affidatario, salvo specifica diversa richiesta da parte dei familiari per sepolture in cappelle o tombe di famiglia.
Compete al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, salvo quanto di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.
Le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26
Reparti speciali nel cimitero

All'interno dell'area cimiteriale il Comune potrà prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei feretri, ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
Le maggiori spese per l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
All'interno dell'area cimiteriale è possibile prevedere un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per l'eventuale spargimento delle ceneri, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia. I competenti organi dell'Amministrazione Comunale possono in via eccezionale e con provvedimento motivato prevedere altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27
Ammissione al Cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono normalmente ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i feretri di:
a) persone nate o vissute a Rasura, anche se residenti fuori dal comune al momento del decesso;
b) i cadaveri ed i resti dei coniugi e dei parenti in linea diretta ed in linea diretta collaterale sino al 2° grado degli aventi diritto anche se residenti fuori dal comune al momento del decesso;
c) persone decedute nel territorio comunale qualunque ne fosse la residenza in vita;
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata,esistente nel cimitero stesso;
f) i resti mortali delle persone sopraelencate;
h) suore, parroci e missionari nati nel comune o che svolgono apostolato nello stesso;
i) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90, i cui genitori siano residenti nel Comune;
Nei reparti speciali, qualora esistenti possono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte in campo comune o nell'ossario/cinerario comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..
La Giunta Comunale potrà consentire la sepoltura nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, di persone decedute non residenti in vita nel Comune che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.

Art. 28
Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. 6/2004, sono il coniuge o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
In sostituzione dei soggetti di cui al comma ,1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 29
Disposizioni generali

All'interno del cimitero tutti i campi sono comuni e destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Per le modalità di inumazione, le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego,le caratteristiche si applicano le norme di cui agli artt. 71 e segg. del D.P.R. 285/90 e dell'art.15 del R.R. 6/2004.
Il piano cimiteriale, può prevedere l'ubicazione delle aree ed eventuali opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 22 e segg. del R.R. 6/2004.

Per quanto riguarda le modalità di tumulazione, le caratteristiche dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie ed il loro utilizzo, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 16 del R.R. 6/2004.
L'Amministrazione Comunale determina, per le sepolture private, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990, del R.R. 6/2004 e del presente regolamento, le diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi ed alla loro ubicazione all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 30
Piano cimiteriale

Il Comune predispone ed approva specifico piano cimiteriale sulla base dei disposti di cui all'art. 6 del R.R. 6/2004 e relativi allegati, al fine di garantire un'adeguata programmazione delle sepolture nell'arco dei ventenni successivi all'adozione dello strumento di pianificazione, favorendo forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.
La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004.
Il piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune e l'eventuale adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal R.R. n. 6/2004.
Ogni dieci anni, o quando siano apportate modifiche o ampliamenti al Cimitero, o in caso di variazioni rilevanti di elementi presi in esame dallo strumento di pianificazione, il Comune provvederà a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31
Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le sepolture a tempo determinato della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
b) sono private le sepolture a tempo determinato di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età. La loro profondità,la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n° 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n°6/2004.
L'utilizzazione delle fosse verrà effettuata cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila procedendo sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.
Nei campi destinati alle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32
Cippi, monumenti, lapidi ed altri manufatti decorativi - Conservazione e manutenzione

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo completo di targhetta con iscritto il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso,costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero identificativo alfanumerico progressivo.
Deve essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali conformi alle disposizioni del presente regolamento; le scritte da apporre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed eventualmente una breve epigrafe.
L'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare le caratteristiche dei campi comunali determina, per le lapidi, i copritomba, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti simili, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990, del R.R. 6/2004 e del presente regolamento, le diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi ed alla loro ubicazione all'interno dell'area cimiteriale.
Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
Le spese inerenti la fornitura e posa di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali ed altri ornamenti, competono interamenti ai richiedenti e loro aventi causa, così come gli oneri per la loro successiva manutenzione e conservazione.
Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
Nel caso di incuria, abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 33
Tumulazione

Sono a sistema di tumulazione le sepolture a tempo determinato riguardanti feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, decorrenti dalla data di tumulazione, che avvengono in apposite strutture costruite dal Comune o dai concessionari, per conservarvi le spoglie mortali.
L'assegnazione di loculi, cellette ossario e urne cinerarie verrà effettuata secondo l'ordine progressivo stabilito dall'Amministrazione Comunale. E' ammessa la concessione di un posto adiacente al defunto a disposizione del coniuge o del convivente.
Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.
In ogni loculo deve essere tumulato un solo feretro; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; è ammessa nei casi consentiti dai successivi articoli la tumulazione nello stesso loculo di cassette contenenti resti mortali. purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e ne sia consentita la corretta chiusura ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 del R.R. 6/2004.

Art. 34
Tumulazioni provvisorie

Nell'ambito del piano cimiteriale o con proprio provvedimento, l'Amministrazione Comunale può individuare in ambiti specifici delle strutture di tumulazione, loculi e/o nicchie da destinare, alla tumulazione provvisoria dei feretri e/o di cassette ossario e di urne cinerarie da assegnare a favori di:
a) coloro che sono in possesso della concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe o cappelle di famiglia, fino alla sua agibilità;
b) coloro che devono effettuare lavori di adeguamento normativo di tombe o cappelle di famiglia;
c) carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.
La durata della tumulazione provvisoria non può essere superiore ad anni 2 per l'esecuzione delle opere di cui al comma a), ed a mesi 6 per l'esecuzione dei lavori di cui al comma b).
Nei casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto,si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione.
La tariffa è calcolata in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva, oltre a sostenere le spese relative alle operazioni di traslazione, il concessionario dovrà versare al Comune l'eventuale conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva.
La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.
Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, provvederà a inumare il feretro in campo comune.
Il feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.
E' comunque data facoltà ai richiedenti di provvedere alla tumulazione provvisoria di feretri e/o cassette ossario e urne cinerarie in sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie per il tempo strettamente necessario e nel limite previsto all'esecuzione di lavori suindicati senza pagamento di alcuna tariffa, e previa segnalazione all'ufficio comunale competente.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35
Esumazioni ed estumulazioni

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004, consistono nel disseppellimento del feretro precedentemente inumato o tumulato.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione o estumulazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 12, del R.R. 6/2004.
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
La regolazione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Dirigente/Responsabile del Servizio di Stato Civile.
Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico dei soggetti che le hanno richieste o disposte.
L'informativa alla cittadinanza o ai singoli interessati circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione è eseguita secondo i disposti dell'art. 20, comma 4 e 5, del R.R. n. 6/2004.
Le esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11.07.2003 n. 254.
Le fosse ed i loculi che vengono liberati a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono destinati, previa operazione di disinfezione, a successive operazioni di sepoltura utilizzando le modalità di assegnazione/concessione previste nel presente regolamento.
Per le esumazioni/estumulazioni disposte dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e s.m.i.

Art. 36
Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione; sono parificate alle esumazioni ordinarie le operazioni di disseppellimento del feretro dopo cinque anni dalla inumazione dovuta alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione/estumulazione.
Le estumulazioni ordinarie effettuate per consentire altra tumulazione sono regolate dall'art. 20 del R.R. 6/2004;
Il disseppellimento di un feretro, si considera esumazione/estumulazione ordinaria allorquando l'operazione viene eseguita dopo 30 anni dalla sepoltura.
Agli operatori cimiteriali compete la valutazione sulla completa mineralizzazione del cadavere, al momento del disseppellimento.
I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, al momento del disseppellimento sono:
a) permanenza nella fossa originaria o, se le condizioni del feretro lo consentono, trasferimento in altra fossa, posta in campo comune nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività per il suolo o la falda idrica sottostante. In caso di utilizzazione degli additivi biodegradanti il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione può essere ridotto a 2 anni;
b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come stabilito dall'art. 20, comma 11, del R.R. 6/2004;
c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, manifestato durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di disseppellimento di cui all'art. 20, comma 4, del R.R. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie.
Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella re inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.
E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 37
Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza della concessione, ovvero prima del prescritto turno ordinario di rotazione, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
b) trasporto in sepoltura in altro cimitero;
c) traslazione in sepoltura privata presso cappella o tomba di famiglia;
d) cremazione.
La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
Le esumazioni o estumulazioni straordinarie di cui alle lett. b), c) e d) sono eseguite alla presenza di personale comunale o del terzo affidatario che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, di cui alle lett. b), c) e d) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento e sono autorizzate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile. Tale autorizzazione prevede:
a) la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva/diffusiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL affinchè l'esumazione o l'estumulazione possa essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
b) la verifica della destinazione del feretro o dei resti mortali esumati in altra sepoltura di cui al primo comma, lett. b) e c);
c) la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 38
Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono effettuare la segnalazione al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico contestualmente alla richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al/i interessato/i e l'altro conservato tra gli atti delle operazioni di disseppellimento.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, previa redazione di specifico verbale di consegna, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 39
Disponibilità dei materiali

I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno essere rimosse con onere a carico degli stessi mediante ditte specializzate previa autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.
Qualora i materiali o le opere installate sulle sepolture non venissero reclamati dagli aventi diritto entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, gli stessi passeranno in proprietà del Comune, che potrà impiegarli in interventi di miglioramento generale degli impianti cimiteriali o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge; il ricavato delle alienazioni, verrà impiegato per la realizzazione di interenti migliorativi e manutentivi di impianti ed attrezzature cimiteriali.
Le opere aventi valore storico ed artistico, verranno conservate all'interno del cimitero o in altro luogo di proprietà comunale, salva la falcoltà degli aventi diritto di reclamarle entro il termine di 6 mesi dalla loro rimozione .
Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di nuova sepoltura o in favore di parenti o affini sino al 2° grado di parentela, purché i materiali e le oper e siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, verificate ed attestate dai Servizi Sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia, ricordi strettamente personali.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 40
Crematorio

Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n° 285/199 0, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente Gestore dell'impianto medesimo.

Art. 41
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui alla L. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
Le modalità operative sono determinate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile preposto al rilascio delle autorizzazioni.
L'autorizzazione e le modalità operative inerenti alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della L. 130/2001 sono di competenza del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute,che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
b) in mancanza di disposizione testamentaria, specifico atto scritto, dal quale risulti l'espressa volontà di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e segg. del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
c) copia del certificato necroscopico, redatto sul previsto modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
d) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato in caso di morte improvvisa e sospetta;
e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 42
Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e sigillata in relazione alla destinazione.
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia nell'ambito delle strutture di tumulazione, oppure essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata quale tomba o edicola di famiglia.
Le urne cinerarie, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, in loculo concesso a privati o in strutture costruite in aree interne al Cimitero concesse dal Comune ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e ne sia consentita la corretta chiusura ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 del R.R. 6/2004.

Art. 43
Consegna e affidamento delle ceneri

Le modalità per la consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari, sono regolate dalla L. 130/2001, dalla L.R. 22/2003 e dall'art. 14 del R.R. 6/2004.
L'affidamento dell'urna cineraria alla famiglia o ad un componente della stessa può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000n.445 e s.m.i..
La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:
a) le generalità e la residenza della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
b) il luogo di conservazione
c) il consenso dell'affidatario all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
d) la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia ed inerenti le garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero di loro scelta.
Ogni affidamento di urna cineraria ai famigliari deve essere registrato su apposito registro tenuto dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato la relativa autorizzazione alla cremazione.
L'urna affidata ai famigliari deve essere contenuta in un luogo confinato, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno, e garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali.
Personale appositamente incaricato dal Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal famigliare.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 44
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dall'art. 13 del R.R. n. 6/2004.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 della L. 130/2001.

I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:
a) la volontà del defunto o dell'associazione presso la quale lo stesso ha manifestato la volontà della dispersione delle ceneri;
b) le generalità e la residenza della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri;
c) il luogo di dispersione;
d) la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri o in luoghi non consentiti dalla legislazione vigente, e delle altre norme del Codice Penale in materia;
Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conserva, una da chi prende in consegna l'urna.
La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita in aree a ciò destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro.
La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti di qualsiasi tipo. E' comunque vietata nei centri abitati qualsiasi modalità di dispersione.
Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 es.m.i.
In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cimitero in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere effettuata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà espressa dal defunto. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare o da personale a tal fine autorizzato, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
Nel caso la dispersione delle ceneri avvenga in un territorio situato al di fuori della Regione Lombardia, i famigliari dovranno verificare se nel luogo prescelto sia vigente una normativa che consente questa pratica funeraria e le relative modalità di attuazione.

CAPO VI
NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 45
Giorni e orari di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposita ordinanza sindacale.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata a specifica autorizzazione da rilasciarsi per comprovati motivi da parte del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 46
Disciplina dell'ingresso al cimitero

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' inoltre vietato:
a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
c) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico può concedere specifica autorizzazione di accesso per la visita ai defunti a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Art. 47
Divieti speciali – sanzioni

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre oggetti irriverenti;
c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f) danneggiare attrezzature, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini e materiale pubblicitario;
h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
Chiunque tenga o assuma, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, ove presente, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 48
Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

Art. 49
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle sepolture per inumazione private in aree in concessione, nei campi comuni o sulle tombe a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività interrate possono essere poste lapidi, croci, copritomba, lastre sepolcrali ed altri ornamenti simili, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004.
Sulle tombe possono altresì essere posizionate epigrafi con indicate le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente servizio tecnico per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano certificata da idonea società, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di plurilinguismo.
Epigrafi lapidi, croci, copritomba, lastre sepolcrali e altri ornamenti dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente servizio tecnico, sulla base delle diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, cromatiche e strutturali stabilite dall'Amministrazione Comunale.
Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, contenitori di recupero.
Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite, che non coprano fotografie ed epigrafi, e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50
Fiori e piante ornamentali

Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni possono essere deposti vasi, opportunamente fissati alle lapidi, fiori ed ornamenti floreali; potranno altresì essere realizzate piccole aiuole e messi a dimora arbusti, purché le radici e i rami non ingombrino o impediscano la lettura dei dati anagrafici, o determinino danneggiamenti alle tombe vicine.
Fiori, ornamenti floreali, arbusti ed aiuole a verde dovranno essere correttamente mantenuti a cura dei concessionari; qualora fiori e piante ornamentali non vengano correttamente mantenuti e sostituiti dopo il normale deperimento vegetativo tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali saranno implicitamente autorizzati alla loro rimozione.
Ai piedi dei loculi, in zona comune , non è possibile il posizionamento di vasi di fiori.

Art. 51
Materiale ornamentale

Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., posizionati fuori dalle aree concesse o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
Verranno altresì rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

L'adozione dei provvedimenti d'ufficio, verrà effettuata dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il cimitero per almeno trenta giorni consecutivi, ad adempire al ripristino entro un congruo termine delle condizioni di buona manutenzione e decoro.
I provvedimenti saranno eseguiti dagli operatori cimiteriali.
Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.39 del presente regolamento in quanto applicabili.
Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52
Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale e dal presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
Le concessioni che il Comune attualmente pone in essere riguardano:
a) tombe a uno o più posti;
b) cappelle di famiglia;
c) tombe di famiglia;
d) loculi
e) ossari;
f) cinerari.
Nel piano cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati o ad Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività, purché ogni area sia dotata di adeguato ossario ed esista una disponibilità di spazi sufficiente; la superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 53
Atto di concessione e tariffe

Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente L'assegnazione avviene sulla base della scelta tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino al completo esaurimento di quelli in uso. Le assegnazione di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni- contratto redatte nella forma di scrittura privata con oneri a carico del concessionario Ogni concessione –

contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare la concessione contratto deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
b) il numero dei posti assegnati;
c) la durata;
d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art.26 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale agisce;
e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione;
f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza, possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero)-
L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione – contratto è svolta dal Settore Contratti dello Stato Civile.
Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione – contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per i casi previsti dal successivo comma del presente articolo.
Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.
E' anche demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.
I canoni applicabili alle concessioni di cappelle, possono su richiesta degli interessati, essere versati mediante piano rateizzato da concordarsi.
I criteri e le modalità per l'assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 54
Durata delle concessioni

Le concessioni di sepoltura private, sono a tempo determinato e revocabili ai sensi dell'art. 25 del R.R. 6/2004, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa ad esclusione delle cappelle.
La durata è fissata in:
a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe e cappelle di famiglia) . la durata della concessione è fissata in anni in novantanove, salvo rinnovi per ulteriori 99 anni secondo la disponibilità;
b) posti per tombe in terra o in muratura a seconda dei campi 30/50/99 anni;
c) colombari o loculi individuali anni 50;
d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali 50 anni, cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato 50 anni.
La decorrenza della concessione diventa efficace dal momento in cui viene effettuato il pagamento da parte del privato. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo.
In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 28 del presente regolamento potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra. Per le condizioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi i casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione. Nel caso di costruzioni di nuovi colombari sarà ammessa la concessione di colombari a persone viventi nel limite del 30% dei nuovi colombari costruiti dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà alla data della concessione stessa. il restante 70% dei colombari sarà assegnato secondo le seguenti modalità:
i colombari verranno assegnati secondo l'ordine progressivo stabilito dall'Amministrazione. E' ammessa la concessione di un posto adiacente al defunto a disposizione del coniuge.
La concessione in uso di sepoltura sono nominative e non possono essere cedute.

Art. 55
Modalità di concessione di cappelle di famiglia

La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o in aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:
a) una famiglia;
b) più famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. Del c.c., in linea retta o collaterale, sino al 6° grado Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
Il titolare della concessione ha facoltà di escludere uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
La concessione d'uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza compresi i figli naturali, sussidenti al momento del decesso.
E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze, debitamente accertate, con soggetti di cui al precedente articolo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerenza si intende:
- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.

Nella tomba di famiglia potrà altresì essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare di tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

Art. 56
Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe

Gli ossari, i loculi e le tombe possono contenere un solo feretro/cassettina resti o ceneri.
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza ed affinità sino al 6° grado di parentela. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione avente durata pari alla durata residua della concessione precedente con un prolungamento per il tempo necessario per raggiungere la durata delle concessioni vigenti per la tipologia di manufatto richiesto.
E' consentita fino alla capienza massima possibile, la posa di cassettine contenenti resti di salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purchè non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n°6/2 004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemerenza all'atto del decesso, così come disciplinati dall'art.54 del presente regolamento.

Art. 57
Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari.
Nel caso di loculi collettivi il diritto d'uso è ammesso per:
a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
b) fratelli e sorelle consanguinee;
c) coniuge;
d) conviventi;
e) persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario o degli aventi diritto.
Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali al momento della morte, risultano averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente all'atto di concessione.

Art. 58
Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
c) l'ordinaria pulizia;
d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.
Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidalmente, alla morte del concessionario originario, agli eredi o aventi causa o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 59
Costruzione e posa dei manufatti nelle sepolture private

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto dell'opera per le necessarie autorizzazioni entro mesi 6 dalla data del contratto di concessione, ed alla realizzazione dell'opera entro 24 mesi dalla data di rilascio del relativo permesso di costruzione o autorizzazione equivalente, pena la decadenza della concessione dell'area e la conseguente retrocessione a favore del Comune.
Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, può essere concessa una proroga di 2 mesi sulla data di presentazione del progetto e di 6 mesi sulla data di ultimazione delle opere.

CAPO II
DIVISIONE-SUBENTRI

Art.60
Divisione e subentri

I concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, comunicando al Comune nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
La divisione o l'individuazione di separate quote della concessione in caso di sepoltura collettiva non modifica l'unicità della concessione nei confronti del Comune, e non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria.
Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare al competente servizio comunale, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando la persona che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti gli aventi diritto. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

abbia reso noto al Comune, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. In caso di necessità connesse ad eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità e la responsabilità solidale sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto, il competente servizio comunale provvede d'ufficio individuando il referente tra i familiari secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di
aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alle procedure per la decadenza della concessione.

CAPO III
MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 61
Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:
a) rinuncia
b) decadenza
c) revoca
d) estinzione
In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 62
Rinuncia

Il/iconcessionario/i può/possono dichiarare nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e ad esclusione dei casi di decadenza della concessione, la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
La rinuncia non comporta vincoli o condizionamenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale e, nel caso di cointestazione della concessione, costituisce accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
In caso di rinuncia motivata anche dalla mancata sepoltura del feretro o dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso strutture di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie all'interno del cimitero o presso cimiteri di altri Comuni, spetterà al/i concessionario/i o agli aventi titolo alla concessione,il seguente rimborso:
a) nel caso di rinuncia entro il 5° anno dalla data di decorrenza della concessione a tempo determinato di terreni monoposto, biposto e loculi, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso;
b) nel caso di rinuncia entro il 10° anno dalla dat a di decorrenza della concessione a tempo determinato di cellette ossario, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso;
c) nel caso di rinuncia entro il 15° anno dalla dat a di decorrenza della concessione a tempo determinato di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso.

Art. 63
Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti
casi:
a) quando la sepoltura non sia occupata entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate dal concessionario;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
d) quando non si sia provveduto alla realizzazione delle opere entro i termini prefissati;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico;
f) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato dall'Amministrazione Comunale previo diffida ad adempiere al concessionario e/o agli aventi titolo indicati all'art. 28 del presente regolamento.
Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
Dopo la decadenza della concessione, l'eventuale manufatto cadrà nella piena disponibilità del Comune, e verrà disposta, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 64
Revoca

La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico indicati all'art. 25 del R.R. 6/2004.
In particolare è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
In caso di revoca disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in area o costruzione indicate dall'Amministrazione Comunale, alla quale competono le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 28 del presente regolamento, previa comunicazione di avvio del procedimento.
In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.65
Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
a) naturale scadenza della concessione, se non rinnovate;
b) soppressione del cimitero, regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 85/1990.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili presenti all'intero del manufatto.
Allo scadere del termine, l'eventuale manufatto cadrà nella piena disponibilità del Comune, e se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 28 del presente regolamento.
In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

Art. 66
Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, ed ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.
E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero e la movimentazione di macchinari durante il passaggio del corteo funebre.

Art. 67
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti relativi a manufatti, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, possono essere realizzati a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale, mentre la costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, previo espletamento del procedimento per il rilascio del relativo permesso di costruire o autorizzazione equivalente, sulla base delle specifiche tecniche stabilite dall'organo comunale competente, contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
Per le opere di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere nulla osta del Responsabile del competente servizio comunale.

Art. 68
Responsabilità e modalità operative nell' esecuzione delle opere

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore cui sono stati affidati i lavori. A titolo di rimborso per la formazione di aree di cantiere, e per gli eventuali consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere versata la somma forfetariamente determinata dalla Giunta Comunale.

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.
I mezzi d'opera possono essere introdotti all'interno del cimitero solo per il tempo necessario alla movimentazione dei materiali che dovranno per quanto possibile, essere già predisposti e lavorati.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
L'ingresso e la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori è consentita, negli orari e nei percorsi indicati dal Dirigente/ Responsabile del Settore Tecnico, mentre la sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico del materiale.
E' vietato imbrattare aree libere e vialetti adiacenti, ed attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Per i giorni festivi l'area di cantiere ed il terreno adiacente devono essere adeguatamente delimitati, riordinati e liberi da cumuli di materiali.
L'orario di lavoro per le imprese, è fissato dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico in accordo con l'eventuale gestore esterno.

Art. 69
Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali deroghe dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico connesse a particolari esigenze tecnico - realizzative.
In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese dovranno sospendere tutte le operazioni lavorative a partire dai cinque giorni lavorativi precedenti e successivi, sospendendo le realizzazioni non ultimate, e provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla rimozione di ogni materiale di risulta.

Art. 70
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
Il personale del cimitero è altresì tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II
ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 71
Funzioni – licenza

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso non riservate al Comune, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
b) vendita dei cofani e degli accessori funebri in occasione del funerale;
c) trasporto di salme dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio in o da altri Comuni.
Le imprese che svolgono l'attività funebre devono essere in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede l'attività, e possedere i requisiti indicati dal R.R. n. 6/2004.

Art. 72
Divieti

E' vietato alle imprese funebri:
a) intraprendere l'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) procacciare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
d) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti,allo scopo di offrire prestazioni;
e) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
f) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.R. 22/2003.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73
Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è un servizio a richiesta, oneroso, affidato all'Amministrazione Comunale o in concessione a ditta specializzata; l'utenza interessata all'attivazione del servizio dovrà inoltrare specifica richiesta.

Art. 74
Mappatura delle concessioni ed anagrafica dei defunti

Presso il Comune è tenuto, anche mediante strumenti informatici, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari.
La mappa, sulla quale viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
d) gli estremi del titolo costitutivo;
e) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nell'anagrafica dei defunti.
L'anagrafica dei defunti organizza in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono sepolte nel cimitero stesso, riportando:
a) le generalità del defunto;
b) il riferimento alfanumerico della sepoltura.

Art. 75
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. Il personale comunale o del gestore in servizio presso il cimitero, per ogni feretro in ingresso per la sepoltura, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia o il servizio comunale competente.

CAPO II
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76
Efficacia delle disposizioni del regolamento- Concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione originario.

Art. 77
Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, sepolture, esumazioni/estumulazioni, cremazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale risulterà estranea all'azione che ne consegue.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata giudicato.

Art. 78
Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-
bis della L.R. 22/2003.

Art. 79
Cimiteri per animali d'affezione

Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del R.R. 6/2004 e specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale o dal piano cimiteriale, si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 80
Zone di rispetto cimiteriale – norme urbanistiche

Queste zone comprendono le aree destinate a costituire l'area di rispetto cimiteriale.
In dette zone è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione; è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Le aree di rispetto devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo divieto di costituire depositi, discariche, cimiteri di automezzi e quant'altro non confacente al decoro urbano.
Nelle stesse è prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente, fatti salvi gli interventi di manutenzione e avvicendamento delle alberature: esse potranno essere soggette coattivamente a piantumazione.
Il vincolo di zona di rispetto che si sovrapponga ad altre destinazioni è da intendersi come vincolo superiore.
Nella zona di rispetto cimiteriale, ove non contrastino con il rispetto dei servizi cimiteriali, può essere consentita la realizzazione di attrezzature di interesse generale, quali parcheggi, chioschi, ecc., purchè realizzate in materiale leggero e facilmente amovibile, imponendo in ogni caso il vincolo di precarietà.
Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali ai sensi dell'art. del testo unico sulle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n° 166 del 1. 08.2 002 (G.U. n° 181 S.O. del 03.08.02) è vietata la nuova edificazione e per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell' art. 27 della legge regionale 12/2005.

Art. 81
Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle normative e regolamenti statali e regionali vigenti, restando inteso che in caso di successive disposizioni normative in materia modificative delle attuali indicazioni legislative o in contrasto con i contenuti del presente regolamento, lo stesso si intende automaticamente adeguato.

Art. 82
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge. Cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente regolamento e, relativamente alle disposizioni incompatibili con il presente regolamento, gli atti deliberativi degli organi comunali.

SFERA ARCHITETTURA E INGEGNERIA Progettazione Integrata
MAXIMILIAN FATTARINA - Architetto
Piazza Mattei, 7 - 23017 MORBEGNO - Tel. 0342.61.08.53
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ingegneria - Architettura - Urbanistica
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI
Via Fabani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833